

Edizione di martedì 13 Aprile 2021

CASI OPERATIVI

R&S su commessa estera: spetta il credito d'imposta?
di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Dall'Agenzia indicazioni contraddittorie sul sismabonus al 110%
di **Sergio Pellegrino**

IVA

È possibile iscriversi al sistema OSS per regime UE
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

DICHIARAZIONI

La detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa nel modello 730/2021
di **Luca Mambrin**

ACCERTAMENTO

Plusvalenza accertabile anche se il valore non è rideterminato ai fini del registro
di **Lucia Recchioni**

LEGGERE PER CRESCERE

Tutto Montemagno di Marco Montemagno - Recensione
di **Francesca Lucente - Bookblogger & Copywriter**

CASI OPERATIVI

R&S su commessa estera: spetta il credito d'imposta?

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

BILANCIO 2020: RIVALUTAZIONE DEI BENI E RIALLINEAMENTO DEI VALORI FISCALI COME FAVOREVOLE OPPORTUNITÀ

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Sono eleggibili al credito d'imposta R&S le spese sostenute da un commissionario residente per conto di un committente non residente, nella disciplina previgente del credito d'imposta R&S ex D.L. 145/2013 e nella nuova disciplina ex Legge 160/2019 e ss.mm.ii?

Sin dalla sua introduzione, con l'articolo 3 D.L. 145/2013, il credito d'imposta R&S è rivolto ai soggetti che svolgono attività di ricerca eleggibile:

- sostenendone i relativi costi
- beneficiando degli eventuali risultati
- assumendo i rischi dell'attività svolta.

Di conseguenza, sia nella disciplina previgente ex articolo 3 D.L. 145/2013 e ss.mm.ii. sia nell'attuale ex articolo 1, commi 198-209, L. 160/2019 e ss.mm.ii., l'agevolazione è in generale preclusa alle imprese che svolgono attività di ricerca su commessa di terzi.

In caso di attività commissionata da terzi l'impresa commissionaria infatti riaddebita i costi al committente in base ai corrispettivi contrattualmente previsti, non sostenendo l'onere delle attività di R&S.



[**CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...**](#)

AGEVOLAZIONI

Dall'Agenzia indicazioni contraddittorie sul sismabonus al 110%

di Sergio Pellegrino



Continuano a **susseguirsi le risposte in materia di *superbonus***, con **conclusioni non sempre coerenti fra loro**, che finiscono così con l'alimentare **ulteriori dubbi** fra interpreti, tecnici e contribuenti.

Mi riferisco in particolare alla tematica del ***sismabonus* potenziato al 110%**, che è stata oggetto la scorsa settimana di una **risposta ad istanza di interpello da parte dell'Agenzia delle Entrate**, che appare in **contraddizione con la precedente prassi** elaborata in materia.

La risposta in questione è la [n. 231 di venerdì 9 aprile](#), che affronta il caso di una cittadina italiana residente all'estero, **proprietaria di un fabbricato composto da sei unità immobiliari autonomamente accatastate, funzionalmente indipendenti e dotate di almeno un accesso autonomo dall'esterno**.

Nello specifico si tratta di **due appartamenti**, un **A/4** e un **A/3** (quest'ultimo ha come **pertinenze** un'autorimessa **C/6** e un **locale ad uso magazzino C/2**), mentre vi sono **altri due C/2**, che **non costituiscono pertinenze** delle unità abitative, né vi è alcuna servitù a favore di altri uno immobili.

L'istante intende effettuare degli **interventi di miglioramento sismico** su tutte le unità immobiliari, considerandole **"autonomamente"** in quanto qualificabili quali **"unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e dotate di almeno un accesso autonomo dall'esterno"**: il **limite di spesa unitario di 96.000 €** dovrebbe applicarsi in relazione a **quattro unità**, atteso che l'appartamento **A/3** deve essere considerato congiuntamente alle sue due pertinenze.

L'Agenzia delle Entrate **legittima la chiave di lettura** proposta nell'istanza, valorizzando il fatto che le **unità sono funzionalmente indipendenti e dotate di accesso autonomo dall'esterno**: arriva però alla conclusione che il ***superbonus*** si possa applicare **soltanto per le due unità abitative**, e **non per i due locali C/2** che, **non essendo unità immobiliari residenziali**, possono

beneficiare del **sismabonus** nella versione “tradizionale”.

Le **conclusioni** raggiunte dall'Agenzia **non ci paiono però condivisibili** e risultano in ogni caso **in antitesi con precedenti risposte ad istanze di interpello**.

Va evidenziato innanzitutto come l'Agenzia abbia avuto più volte (si vedano, ad esempio, le [risposte n. 63 e n. 87 del 2021](#)) modo di precisare che **la categoria delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e dotate di almeno un accesso autonomo dall'esterno** è prevista soltanto dal **primo comma dell'articolo 119 del decreto Rilancio**, e quindi si deve considerare valevole soltanto per gli **interventi di efficientamento energetico**.

Non si rinviene un'analoga previsione nell'ambito del quarto comma, che disciplina gli interventi di miglioramento sismico, e ciò appare coerente con il fatto che questi **possono essere realizzati, per loro natura, solo sulle parti comuni di edifici con più unità distintamente accatastate** ovvero **su edifici unifamiliari**.

Affermano, infatti, le citate risposte che *“Gli interventi antisismici in quanto finalizzati alla messa in sicurezza statica o alla riduzione del rischio sismico degli edifici, devono essere realizzati sulle **parti strutturali dell'intero edificio** (cfr. da ultimo circolare n. 19/E del 2020) e, pertanto, nell'ipotesi in cui l'edificio sia composto da più unità immobiliari distintamente accatastate, **sulle “parti comuni” alle predette unità immobiliari**”*.

La **diversa lettura** proposta nella **risposta n. 231** appare in **palese contraddizione** con questa affermazione e con la **stessa logica degli interventi antisismici**.

Nel caso di specie, quindi, l'intervento si sarebbe dovuto configurare come un **intervento realizzato sulle parti comuni dell'edificio composto da sei unità immobiliari**, considerando come **limite di spesa** l'importo di **576.000 €**, ovvero **96.000 € per ciascuna unità**, ricomprendendo nel computo anche le **pertinenze**.

In considerazione del fatto che **tutte le unità sono di proprietà dello stesso soggetto**, mancando il requisito del condominio soggettivo ed essendo le unità distintamente accatastate che fanno parte dell'edificio più di quattro (superando così la soglia della lettera a) del [comma 9 dell'articolo 119](#)), **non risulterebbe applicabile il superbonus**, ma **“soltanto” il sismabonus “tradizionale”**.

Questo, come è noto, non pone un requisito del genere: nel caso del **sismabonus non “potenziato”**, infatti, a differenza di quanto avviene per il **superbonus**, le **“parti comuni” devono intendersi “in senso oggettivo”**, ossia riferibili a più unità immobiliari distintamente accatastate, a prescindere dall'esistenza di una pluralità di proprietari e, dunque, dalla costituzione di un condominio nell'edificio.

IVA

È possibile iscriversi al sistema OSS per regime UE

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



A **partire dal 1° luglio 2021** viene ampliata la serie di cessioni/prestazioni che possono essere **dichiarate nel regime UE**. Si intende con “regime UE” il regime speciale delle vendite a distanza intracomunitarie di beni, le cessioni di beni all’interno di uno Stato membro facilitate da interfacce elettroniche ed i servizi prestati da soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma non nello Stato membro del consumo.

I regimi OSS/IOSS (One Stop Shop e Import One-Stop Shop) introducono un **sistema europeo di assolvimento dell’Iva**, centralizzato e digitale **ampliando il campo di applicazione del MOSS** (Mini One Stop Shop concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione – TTE).

Ricordiamo che il MOSS è un **regime di tassazione opzionale** introdotto come misura di semplificazione connessa al **luogo di tassazione Iva** applicabile alle **prestazioni TTE e ai servizi elettronici B2C**; la tassazione ai fini Iva di tali operazioni avviene nello Stato membro del consumatore finale (Stato membro di consumo) e non in quello del prestatore (Stato membro di identificazione).

Il MOSS **evita al fornitore di identificarsi presso ogni Stato Membro di consumo** per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazioni e versamento).

In pratica, optando per il **MOSS**, il soggetto passivo **trasmette telematicamente**, attraverso il Portale elettronico, le **dichiarazioni Iva** trimestrali ed effettua i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle **operazioni rese a consumatori finali** residenti o domiciliati in altri Stati Membri di consumo. Le dichiarazioni trimestrali e l’Iva versata acquisite dallo Stato membro di identificazione sono trasmesse ai rispettivi Stati Membri di consumo mediante una **rete di comunicazioni sicura**.

Possono ricorrere al nuovo **regime OSS UE**:

- i **soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato**, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, per **tutti i servizi resi** negli altri Stati membri dell'Unione europea **nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta**, per tutte le **vendite a distanza intracomunitarie di beni** e per tutte le cessioni di beni facilitate tramite l'uso di **interfacce elettroniche**;
- i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una **stabile organizzazione nel territorio dello Stato**, nonché dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell'Unione europea e che spediscono o trasportano i **beni a partire dallo Stato**. I soggetti extra-Ue, privi di stabile organizzazione, che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato **devono nominare un rappresentante fiscale** al fine di registrarsi al regime.

Il regime include quindi:

- le vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o **tramite l'uso di un'interfaccia elettronica**,
- le vendite nazionali di beni effettuate tramite **l'uso di un'interfaccia elettronica** e
- le prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'UE o da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

Per accedere al nuovo regime opzionale OSS (One Stop Shop) è **necessario registrarsi** mediante le funzionalità **presenti sul portale dell'Agenzia delle entrate, nell'area riservata**, alla sezione **"Regimi Iva mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop"**.

Tale registrazione è già possibile dal 1° aprile 2021.

I soggetti iscritti al Moss alla data del 30 giugno 2021 saranno automaticamente registrati dal 1° luglio 2021 al nuovo sistema OSS.

Lo **sportello unico** semplifica gli obblighi in materia di Iva per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l'UE, consentendo loro di:

- registrarsi elettronicamente ai fini Iva in un unico Stato membro **per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi** ammissibili a favore di acquirenti situati in **tutti gli altri 26 Stati membri**,
- dichiarare l'Iva tramite **un'unica dichiarazione elettronica OSS Iva** ed effettuare **un unico pagamento** dell'imposta dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi,
- collaborare con l'Amministrazione fiscale dello Stato membro nel quale sono registrati per l'OSS e in un'unica lingua, anche se le loro vendite avvengono in tutta l'UE.

Un soggetto passivo che sceglie di avvalersi dello sportello unico è tenuto a registrarsi **nello**

Stato membro di identificazione. Nel regime UE, tale Stato membro sarà lo Stato membro in cui il soggetto passivo ha fissato la **sede della propria attività economica**.

Se un soggetto passivo non ha fissato la sede della propria attività economica nell'UE, si tratterà allora dello **Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione**. I soggetti passivi che **dispongono di più stabili organizzazioni nell'UE** hanno la facoltà di scegliere lo Stato membro di una delle stabili organizzazioni come Stato membro di identificazione. Si tratta dell'unico caso previsto dal regime UE in cui un soggetto passivo può scegliere lo Stato membro di identificazione. In tali circostanze, il soggetto passivo è vincolato alla decisione presa per l'anno civile in cui l'ha espressa e per i due anni civili successivi.

In qualunque caso, per il regime UE il soggetto passivo verrà identificato ai fini dello sportello unico con lo **stesso numero individuale di identificazione Iva** utilizzato per le dichiarazioni Iva nazionali.

DICHIARAZIONI

La detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa nel modello 730/2021

di Luca Mambrin

Seminario di specializzazione

I REDDITI ESTERI NEL MODELLO REDDITI ED IL MONITORAGGIO FISCALE

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 45, comma 2, D.Lgs. 95/2017](#) prevede che al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, che siano **titolari di un reddito complessivo di lavoro dipendente** non superiore, in ciascun anno precedente, a **28.000 euro**, venga riconosciuta una **specifica riduzione** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.

La **misura di tale riduzione** e le **modalità applicative** della stessa **sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, in ragione del numero dei destinatari.

Il [D.P.C.M. 23.12.2020](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2021 ha determinato la misura della detrazione ed i soggetti destinatari per l'anno 2020.

In particolare l'[articolo 1](#) del Decreto ha previsto che l'agevolazione venga applicata al **personale militare delle Forze armate**, compreso il **Corpo delle capitanerie di porto**, e al **personale delle Forze di polizia** ad ordinamento civile e militare in **costanza di servizio nel 2020**, che abbia percepito nell'anno 2019 un reddito da lavoro dipendente complessivamente non superiore a 28.000 euro. Il successivo **articolo 2** invece dispone **la misura della detrazione** prevedendo che nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020**, l'**imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa** corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa venga ridotta per ciascun beneficiario fino ad un **importo massimo di 582,50 euro**.

Nel **modello 730/2021**, nell'ambito del **quadro C**, tra i **redditi di lavoro dipendente ed assimilati**, il **rigo C15** è stato deputato all'indicazione dei dati relativi all'agevolazione in esame, ricavabili dalla **Certificazione Unica 2021** rilasciata dal sostituto d'imposta.

SEZIONE VI - DETRAZIONE PER COMPARTO SICUREZZA E DIFESA					
C15	FRUITA TASSAZIONE ORDINARIA	1	NON FRUITA TASSAZIONE ORDINARIA	2	FRUITA TASSAZIONE SEPARATA
					3
		.00		.00	.00

COMPARTO SICUREZZA		
Compenso erogato	Detrazione fruita	Detrazione non fruita
383	384	385

COMPARTO SICUREZZA	
Compenso erogato	Detrazione fruita
515	516

La **riduzione d'imposta** deve essere determinata dal datore di lavoro sul **trattamento economico accessorio erogato** nel 2020, indicato nel **punto 383** della Certificazione Unica 2021.

In particolare nel **rigo C15** andrà riportato:

- nella **colonna 1 (Fruita tassazione ordinaria)** l'importo della **detrazione fruita** per un massimo di **582,50 euro**, indicato nel **punto 384** della Certificazione Unica 2021 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nei punti 384 di tutte le Certificazioni Uniche;
- nella **colonna 2 (Non fruita tassazione ordinaria)** l'importo della **detrazione eventualmente non fruita** indicato nel **punto 385** della Certificazione Unica 2021 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nel punto 385 di tutte le Certificazioni Uniche.

Come precisato, poi, anche nelle istruzioni alla compilazione della sezione VI del quadro C, qualora la **detrazione d'imposta non trovi capienza nell'imposta lorda** determinata ai sensi dell'[articolo 11 Tuir](#) la **parte eccedente** può essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2020 ed assoggettate a tassazione separata ai sensi dell'[articolo 17 Tuir](#).

In tale circostanza nel modello della Certificazione Unica dovranno essere compilati i campi 515 e 516 e nella **colonna 3 (Fruita tassazione separata)** del **rigo C15** andrà riportato l'importo della detrazione indicato nel punto 516 della Certificazione Unica 2021 o, nel caso di più

Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nei punti 516 di tutte le Certificazioni Uniche, ovvero l'importo **della detrazione che non ha trovato capienza sull'imposta lorda relativa al trattamento economico accessorio** percepito e utilizzato ai fini dello scomputo dell'imposta sui medesimi redditi assoggettati a tassazione separata riferiti agli anni precedenti. Nel caso in cui la detrazione sia stata interamente fruita nell'ambito della tassazione ordinaria i punti 515 e 516 non devono essere compilati.

Chi presta l'assistenza fiscale deve tener conto della detrazione in sede di liquidazione della dichiarazione e dovrà riportare il relativo importo nel **rigo 39** del modello 730-3/2021.

39	Detrazione per comparto sicurezza e difesa		,00	,00
----	--	--	-----	-----

Nel caso in cui il sostituto non abbia riconosciuto tale **detrazione al percipiente**, il contribuente può fruirne in dichiarazione se nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2021 è presente il **codice BO**, codice che segnala il **“trattamento economico accessorio percepito dal personale del comparto sicurezza e difesa che non ha fruito della detrazione. Per usufruire di tale agevolazione il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi”**.

ACCERTAMENTO

Plusvalenza accertabile anche se il valore non è rideterminato ai fini del registro

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

VERIFICHE FISCALI: CONTESTAZIONI IN TEMA DI TRANSFER PRICING, STABILE ORGANIZZAZIONE ED ESTEROVESTIZIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con l'**ordinanza n. 9584**, depositata ieri, **12 aprile**, la Corte di Cassazione è tornata nuovamente a pronunciarsi sul **rapporto tra l'accertamento del valore di mercato dell'azienda determinato in sede di applicazione dell'imposta di registro e l'accertamento della plusvalenza patrimoniale** realizzata a seguito della **cessione dell'azienda stessa**.

Il caso riguarda un'**impresa individuale**, nei confronti della quale l'Agenzia delle entrate aveva accertato una **plusvalenza di euro 81.218** (che sottoponeva a ripresa Irpef) a seguito della **cessione dell'azienda**.

Più precisamente, l'Ufficio applicava i criteri per l'individuazione dei **maggiori valori** di cui all'[articolo 2, comma 4, D.P.R. 460/1996](#) (che regola l'attuazione delle disposizioni previste in materia di **accertamento con adesione** con riferimento all'**imposta di registro, sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale**) **senza però contestare la congruità dei valori** della cessione dell'azienda **ai fini dell'imposta di registro**.

L'Ufficio accertava inoltre una sopravvenienza attiva conseguente alla **cessione dei contratti di leasing** aventi ad oggetto **due autocarri**; si difendeva il contribuente evidenziando che i beni erano **parte del complesso aziendale**, e, quindi, il loro valore doveva essere inglobato nel valore dell'intero complesso aziendale.

La **Corte di Cassazione**, investita della questione, ha innanzitutto evidenziato che, **sebbene il valore stabilito in sede di applicazione dell'imposta di registro** possa essere considerato come un **dato di per sé idoneo a fondare l'accertamento della plusvalenza della cessione** (richiamando, a tal fine, **Cassazione, n. 10552/2012**), **ciò non impedisce che la plusvalenza** stessa possa essere determinata anche **in mancanza di contestazione dell'atto**.

La Corte di Cassazione evidenzia inoltre che, più recentemente, è intervenuto l'[articolo 5](#),

[comma 3, D.Lgs. 147/2015](#) a disciplinare questi profili, prevedendo che le **maggiori plusvalenze da cessione di immobili e di aziende non è presumibile soltanto sulla base del valore**, anche se dichiarato, accertato o definito **ai fini dell'imposta di registro o delle imposte ipotecarie e catastali**.

Nell'**ordinanza** in esame, pur venendo richiamata la normativa in esame, viene ribadito **"il valore presuntivo della determinazione di mercata fatta nell'ambito dell'imposta di registro"**.

Invero, le richiamate modifiche normative erano state oggetto anche della **precedente ordinanza della Corte di Cassazione n. 16393 del 30.07.2020**, che era giunta a qualificare la novella legislativa come **norma di interpretazione autentica** della previgente disciplina: in forza della nuova disposizione, **ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, deve ritenersi esclusa, per l'Amministrazione, la possibilità di procedere a determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro**.

Pertanto, come precisato anche in precedenza dalla stessa Corte di Cassazione (si veda [Cassazione, n. 2610/2019](#)), **l'automatica trasposizione del valore** dato ai fini dell'imposta di registro in sede di accertamento della plusvalenza per la tassazione Irpef, **non trova più ingresso in sede di valutazione della prova**: non è dunque possibile ricondurre a quel solo dato il fondamento dell'accertamento, dovendo invece provvedere l'ufficio a **individuare ulteriori indizi, dotati di precisione, gravità e concordanza, che supportino adeguatamente il diverso valore** della cessione rispetto a quanto dichiarato dal contribuente.

Con riferimento, invece, alla **seconda questione** (avente ad oggetto la **cessione dei contratti di leasing**), la Corte di Cassazione ha ricordato che, ai sensi dell'[articolo 88, comma 5, Tuir](#), in caso di cessione del contratto di leasing, il valore normale del bene costituisce **sopravvenienza attiva**. La disposizione ha una chiara finalità **antielusiva**, essendo volta ad evitare la **cessione** (anche a prezzi irrisori) di **contratti di leasing** in prossimità della **data di esercizio del riscatto**, al sol fine di **sottrarre dal reddito di impresa le plusvalenze prodotte**.

La richiamata disposizione, però, non può trovare applicazione nell'ambito di una **cessione d'azienda**: in questo caso, infatti, tale componente entra a far parte del **valore unitario dell'azienda** stessa e, pertanto, **non è necessario rilevare una sopravvenienza attiva autonoma**.

LEGGERE PER CRESCERE

Tutto Montemagno di Marco Montemagno - Recensione

di **Francesca Lucente - Bookblogger & Copywriter**

Tutto Montemagno è l'ultimo **libro di Marco Montemagno**, dopo **Codice Montemagno** e **Lavorability**, i due più noti.

Marco è laureato in giurisprudenza ma dopo qualche anno in azienda si è accorto di aver preso la via sbagliata ed è tornato al bivio di partenza, scegliendo questa volta il mondo del **marketing** che lo attraeva e lo affascinava. In realtà, aveva capito che la vastità di internet avrebbe potuto offrire più possibilità di **business** di quelle che ci si immaginava.

Ha fatto una lunga gavetta, postando un video al giorno per anni, alle 5 del mattino. Quando in "**Tutto Montemagno**" parla di costanza, di obiettivi e di **automotivazione**, la sa tutta perché la lezione l'ha imparata tra vittorie e fallimenti. Forse più i secondi, proporzionalmente alla mole di azioni che ha intrapreso perché *l'incipit* di "**Tutto Montemagno**" sprona all'azione!

Quello che Marco ha creato è una *communities* da milioni di *followers*, raccolte da *startup* come Slashers, 4books e Competenze, per citare solo alcuni tra i suoi progetti. Le sue **strategie** si basano sull'analisi dei fattori di successo di svariati *business* e personaggi che ha preso in esame proprio nei suoi video.

"Il lavoro è rimasto senza lavoro". Così esordisce in **Tutto Montemagno**. Ciò che vuole significare è che la ricerca spasmodica e incondizionata (cioè senza condizioni da valutare ma quasi da accettare alla cieca) del **posto fisso** ci ha appannato gli occhi. Non siamo stati abituati ed allenati a ragionare da imprenditori ma da dipendenti.

Pur rispettando l'indole di ogni persona a voler perseguire una vita imprenditoriale o da dipendente pubblico o privato che sia, quel che bisogna ammettere è che il **mondo del lavoro cambia** alla velocità di un nano secondo e la maggior parte di noi **non è preparato e non ha le competenze** per mettere in atto un **piano B** (che non preveda la ricerca annosa di un altro posto fisso).

È un libro per chi vuole mettersi in proprio? Anche, ma non solo.

Lo consiglio a chi vuole avere le idee più chiare sull'importanza di sviluppare **competenze T**: verticali su un argomento, ma accompagnate da competenze orizzontali in più aree. Marco Montemagno svela in 7 punti:

- come **organizzare il lavoro** da remoto o in *smart working*,

- come scegliere e gestire i collaboratori,
- come allenarsi ad essere flessibili e non solo efficienti.

8 capitoli che non devono essere letti necessariamente in ordine in quanto ognuno tratta di un argomento. 3 regole d'oro per **comunicare in modo efficace** e l'immane importanza di capire come applicare la **legge di Pareto** nel nostro *business* ma anche tanto nella nostra vita in generale. Per dirla tutta, più che un libro da mettere in *wish list*, è una sorta di **vademecum** che deve avere chi vuole essere pronto ad avere un piano B.

